

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 129

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 dicembre 2014)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D83/14

Roma 30 dicembre 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014.

Con affetto

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto legislativo è volto a recepire le disposizioni, aventi decorrenza 1° gennaio 2015, contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Si tratta di disposizioni che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per le quali viene stabilito che l'IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Lo stesso articolo 5 della direttiva 2008/8/CE prevede l'istituzione dei regimi speciali del "mini sportello unico" (in inglese, "Mini One Stop Shop" abbreviato in MOSS) in base ai quali i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea (soggetti extra-UE) ed i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (soggetti UE) aderiscono, rispettivamente, al "regime non UE" ed al "regime UE" per assolvere l'IVA dovuta, ai sensi dei nuovi criteri di territorialità, negli Stati membri di stabilimento dei committenti non soggetti passivi (c.d. "Stati membri di consumo").

L'adesione avviene nel c.d. "Stato membro di identificazione" come segue: a) per un soggetto extra-UE richiedendo la registrazione in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea a scelta del soggetto passivo; b) per un soggetto UE optando per il regime speciale nello Stato membro ove è stabilito.

L'adesione al MOSS rappresenta una forte misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per detto regime non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di consumo per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA ivi dovuta, ma effettuano un'unica dichiarazione ed un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti.

È doveroso ricordare che il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Passando all'esame del provvedimento, l'articolo 1 modifica l'articolo 7-sexies del citato d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il



committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato. All'articolo 7-septies dello stesso decreto le lettere h) ed i) vengono opportunamente abrogate alla luce dell'applicazione del nuovo criterio di territorialità.

L'articolo 2 del provvedimento provvede quindi a sostituire il testo del citato articolo 74-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale confluisce quindi la disciplina del regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea (c.d. "regime non UE"), i quali, se non sono stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione europea, possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea.

A tal fine, i soggetti non UE che intendono avvalersi del mini sportello unico presentano apposita richiesta di registrazione all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. Successivamente, ogni variazione dei dati presentati deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate.

I soggetti passivi non UE identificati in Italia ai fini del MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del d.P.R. n. 633/1972, ma sono tenuti a presentare, per ciascun trimestre solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora non abbiano effettuato operazioni, una dichiarazione dalla quale devono risultare il numero di identificazione, le aliquote applicate in ciascuno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo, anch'esso suddiviso per aliquote; entro lo stesso termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima.

In ogni caso, resta fermo che i soggetti passivi non UE identificati ai fini del MOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi, ma possono soltanto chiedere a rimborso, ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633/1972, l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi che optano per il MOSS sono tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti in detto regime fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e di fornirla su richiesta all'Amministrazione finanziaria ed alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

Costituiscono cause di esclusione dal regime speciale in questione la comunicazione della cessazione della fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici



da parte del soggetto passivo non UE identificato secondo le modalità sopra descritte ovvero se si presume che detta attività sia cessata, ovvero se il soggetto passivo perde i requisiti necessari per avvalersi del regime od, infine, se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

Inoltre, l'articolo 2, lettera b), del provvedimento aggiunge, dopo l'articolo 74-quinquies, l'articolo 74-sexies che disciplina un regime speciale per i soggetti passivi stabiliti ed identificati in Italia (c.d. "regime UE"), i quali possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal sopra descritto articolo 74-quinquies. A tali soggetti si applicano oltre alle disposizioni dell'articolo 74-quinquies anche talune specifiche disposizioni contenute nell'articolo 74-sexies del d.P.R. n. 633/1972.

Si premette che il soggetto passivo optante per il regime UE, essendo già identificato in Italia, utilizza lo stesso numero di partita IVA attribuitogli ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972 anche in relazione all'opzione esercitata per il MOSS.

Inoltre, l'articolo 74-sexies prevede che l'opzione per il regime UE può essere esercitata anche dai soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per evitare abusi, tuttavia, tali soggetti extra-UE, qualora dispongano di stabili organizzazioni anche in altri Stati membri dell'Unione europea, non possono revocare l'opzione prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi i soggetti aderenti al regime UE sono tenuti ad indicare nella dichiarazione trimestrale dell'IVA anche l'ammontare dei servizi resi, tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime UE non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito MOSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi. Detto soggetto passivo può, però, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal medesimo soggetto passivo.



Infine, viene aggiunto l'articolo 74-septies, che contiene disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro, prevedendo, in particolare, che tali soggetti passivi, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del MOSS e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Inoltre, è previsto che, qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 del medesimo d.P.R. n. 633/1972 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.

Con riferimento all'IVA dovuta sulle prestazioni dei servizi in questione effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dei regimi UE e non UE previsti per l'applicazione del MOSS nonché a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

Con l'articolo 3 del provvedimento si disciplinano le modalità di riscossione dell'IVA versata sia dai soggetti aderenti in Italia ai regimi non UE e UE di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del d.P.R. n. 633/1972 sia dai soggetti aderenti agli analoghi regimi in un altro Stato membro. All'uopo si rinvia all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, l'articolo 4 del provvedimento:

- modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972; tale intervento è volto a consentire ai soggetti, identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito di tale regime speciale, di recuperare l'IVA relativa a tali acquisti attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale;

- introduce il comma 1-bis nell'articolo 38-ter del d.P.R. n. 633/1972, al fine di consentire il rimborso dell'IVA relativa a acquisti effettuati per la prestazione di servizi rientranti nel regime MOSS con il particolare meccanismo previsto dalla direttiva 86/560/CE del Consiglio, del 17 novembre 1986; tale modifica è necessaria per garantire anche a soggetti passivi non UE, stabiliti in Paesi che non soddisfano il requisito della reciprocità, previsto dalla direttiva 86/560/CE citata e che abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale, l'accesso alla particolare procedura di rimborso;



• introduce nel d.P.R. n. 633 del 1972 il nuovo articolo 38-bis3 al fine di disciplinare il rimborso di eventuali eccedenze di versamento: a) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, rilevi un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale; b) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di consumo, rilevi, in seguito ad un controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente; c) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, riceva da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota parte di imposta versata ma non dovuta, con la conseguenza che la restante quota parte, trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 904/2010, deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione.

Per quanto riguarda invece i poteri ispettivi degli Uffici e le modalità di accertamento dell'imposta, sono state previste norme speciali al fine di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle particolarità del MOSS.

A tale fine l'articolo 5 (Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni) del provvedimento, modificando il d.P.R. n. 633/1972, ha introdotto gli articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies.

Articolo 54 ter

Il controllo è finalizzato a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti nel portale telematico, nonché la tempestività dei versamenti dell'imposta. Dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte dell'Amministrazione se la dichiarazione non è stata presentata ovvero quando l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta.

Tale obbligo di sollecito a carico dello Stato membro di identificazione, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione che in caso di mancato pagamento ovvero di pagamento inferiore al dovuto, è peraltro previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012.

Inoltre, nelle ipotesi di persistente violazione delle norme, ciò può essere motivo di esclusione dal regime MOSS (art. 74-quinquies, comma 5); in tali casi, secondo la norma in commento, l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento motivato di esclusione.

Articolo 54-quater

La norma introduce la procedura di liquidazione automatica dell'imposta dovuta e riguarda sia le dichiarazioni presentate da soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-quinquies, che di soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-septies.



Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia, per le quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato.

In tale fase l'Amministrazione corregge eventuali errori materiali o di calcolo e controlla la rispondenza dei versamenti effettuati con quella dell'imposta risultante della dichiarazione.

Qualora a seguito del controllo emerga un importo diverso (maggiore o inferiore) da quello indicato dal contribuente, la norma stabilisce che ne sia data comunicazione per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di maggiore imposta dovuta la predetta comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Al contribuente è riservata la possibilità di far valere dati o elementi presumibilmente non valutati dall'amministrazione in sede di liquidazione. Sotto il profilo della riscossione la norma introduce inoltre la possibilità di utilizzare la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE e delle convenzioni internazionali tra lo Stato di consumo (Italia) e gli Stati di residenza dei prestatori di servizi, o dove essi dispongano di beni o valori, quando l'amministrazione verifichi che il debitore non dispone di fonti di reddito o beni nel territorio nazionale.

Articolo 54-quinquies

La norma introduce un controllo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS in relazione all'imposta dovuta in Italia. Si può trattare sia di una rettifica di una dichiarazione infedele che di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione stessa.

Le fonti di innesco possono essere costituite sia dagli elementi informativi che il soggetto passivo deve conservare ai sensi dell'art. 63-quater del regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012 che da altri elementi di cui l'Amministrazione finanziaria è venuta in possesso per il tramite della cooperazione amministrativa.

Infine, si rileva che l'art. 63-ter del regolamento n. 967 del 2012 citato, ai fini dell'accertamento e del calcolo di interessi, sanzioni ed altri oneri per le violazioni commesse dai soggetti passivi nell'ambito del regime speciale del MOSS, demanda alla legislazione dello Stato membro di consumo.

A tal fine, nel rispetto del principio di legalità che informa anche la disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in sede di recepimento della normativa comunitaria, l'articolo 6 del



provvedimento integra il d.lgs. n. 471/1997 – recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto – introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto.

In particolare, viene modificato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di dare compiuta disciplina alle violazioni inerenti la dichiarazione trimestrale, nonché la richiesta di registrazione. Con la medesima finalità viene modificato l'articolo 8 del decreto, avente ad oggetto le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al fine di consentirne l'applicazione anche alla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, all'articolo 7 del decreto legislativo si rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali si individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché si definiscono le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.

Infine, all'articolo 8 si fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2015, riconoscendo comunque la possibilità di aderire ai regimi speciali già a partire dal 1° ottobre 2014 con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio 2015.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo si è reso necessario al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. Esso è coerente con il programma di Governo.

Con le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 che si intendono recepire, si vuole perseguire, in particolare, l'obiettivo di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

E' stata effettuata un'attenta analisi del quadro normativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle disposizioni sulle quali era necessario operare un intervento.

Si è ritenuto, in particolare, necessario modificare gli articoli 7-sexies e 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di territorialità dell'IVA, nonché di rivedere l'articolo 74-quinquies dello stesso decreto che disciplina il regime speciale per i servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulle norme che disciplinano: i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi; i regimi speciali dell'IVA per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (c.d. "regime non UE") ovvero stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (c.d. "regime UE").

4) Analisi della compatibilità con i principi costituzionali



Il presente provvedimento non è suscettibile di censure di legittimità costituzionale.

5) Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, posto che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto rientra tra le competenze dello Stato.

6) Compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel corso della predisposizione del provvedimento è stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

12) Compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In linea generale, gli altri Stati membri dell'Unione europea recepiscono le disposizioni comunitarie in rubrica in maniera analoga a quella proposta.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel predisporre l'intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento contiene disposizioni con le quali si abroga un regime speciale per i soggetti passivi che rendono servizi elettronici e si istituiscono due nuovi regimi speciali per i soggetti passivi che rendono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, ovvero di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sull'oggetto dell'intervento.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' prevista l'emanazione di atti attuativi da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate che, da un lato, individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle relative attività e controlli e, dall'altro lato, definiscono le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e, più in generale, per l'attuazione dei regimi speciali.

Inoltre è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali in Italia ed alla relativa ripartizione a favore degli altri Stati membri, nonché le modalità di contabilizzazione dell'imposta versata agli altri Stati membri di identificazione in relazione ai servizi prestati in Italia e per la rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

Non si è reso necessario utilizzare dati statistici sulla materia del provvedimento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Referente: Dott. Renato Dagostino – Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'intervento, che recepisce le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 in materia di sistema comune dell'IVA, prende le mosse dalla considerazione dei seguenti fattori di criticità che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria:

- a legislazione vigente, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività;
- per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno, a legislazione vigente, convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse ed, in particolare, nel Granducato di Lussemburgo;
- questi ultimi Stati membri in tal modo acquisiscono, a legislazione vigente, la totalità del gettito IVA relativo al consumo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Con le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 che si intendono recepire, si vuole perseguire, in particolare, l'obiettivo di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Per verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, si considera il gettito dell'IVA di pertinenza dell'Italia, come desumibile dalle dichiarazioni trimestrali dei soggetti passivi.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dell'intervento sono i fornitori di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Allo stato attuale non può essere quantificato il numero di tali soggetti, trattandosi di operatori attualmente operanti al di fuori dei confini nazionali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non è stata effettuata una consultazione degli operatori di settore e delle associazioni di categoria in ragione degli stretti vincoli comunitari imposti dalle disposizioni da recepire nonché in considerazione della particolare natura tecnica della materia in questione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione zero in quanto l'intervento normativo è funzionale al recepimento della direttiva in oggetto la cui mancata attuazione comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria. L'opzione zero, nel merito, lascerebbe immutate le problematiche esposte nella sezione 1 con il persistere degli effetti finanziari negativi.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non è stata valutata alcuna opzione alternativa in quanto l'intervento normativo corrisponde al livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva 2008/8/CE, la quale non consente livelli più elevati di regolazione. Pertanto, non sono presenti spazi di discrezionalità nel recepimento delle disposizioni in questione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/8/CE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi.

A tale scopo recepisce quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/CE in merito all'istituzione dei due seguenti regimi speciali dell'IVA:

- il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (c.d. "regime non UE");

- istituzione del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (c.d. "regime UE").

Tali regimi hanno una forte valenza semplificatoria degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana.

In linea di massima, tali adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione, a tale Amministrazione, di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.

Nel contempo, taluni svantaggi che possono essere individuati per gli operatori, legati al sostenimento di specifici costi di aggiornamento delle loro strutture informatiche, sono compensate dai vantaggi recati dal sistema fiscale a beneficio della collettività.

Per l'Amministrazione finanziaria, infine, sono previsti costi limitati legati alla gestione, anche informatica, dei regimi speciali in questione; tali costi saranno comunque limitati in considerazione della circostanza che una procedura di questo tipo è già operante per la gestione del regime speciale già vigente per i servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione europea, disciplinato dall'articolo 74-quinquies del d.P.R. n. 633/1972.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La direttiva 2008/8/CE non prevede alcuna disposizione sulle micro, piccole e medie imprese, le quali, al ricorrere dei requisiti previsti, potranno aderire ai regimi speciali al pari delle grandi, godendo, in tal modo, delle semplificazioni implicate dai medesimi.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2-septies, della legge n. 180/2011, non si è proceduto alla stima degli oneri informativi.

In ogni caso, bisogna considerare che gli adempimenti previsti dal provvedimento a carico dei soggetti passivi che optano per l'applicazione dei regimi speciali dell'IVA sono di gran lunga inferiori a quelli che sono previsti a carico dei soggetti che non optano per l'applicazione dei medesimi.

Infatti, mentre questi ultimi sono tenuti ad osservare le normative previste da ciascuno degli Stati membri di consumo, con l'adesione ad un regime speciale si consente ai soggetti passivi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana, limitandosi gli adempimenti all'obbligo di presentazione, a tale Amministrazione, di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Le amministrazioni interessate, ancorché debbano instaurare nuove procedure, anche informatiche, per l'implementazione dei regimi speciali in questione, provvederanno a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 non hanno un impatto significativo sulle imprese, né produce restrizioni all'accesso, dell'attività o delle possibilità competitive delle medesime.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

L'attuazione dell'intervento regolatorio è demandata, in relazione alla procedura per l'adesione ai regimi speciali, all'Agenzia delle entrate mentre, per quanto concerne le procedure per la riscossione dell'imposta, è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

All'intervento normativo sarà data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali, inclusi i siti internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché dell'Agenzia delle entrate.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

In relazione all'intervento normativo si esplicheranno specifiche procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate basate sui flussi informativi delle dichiarazioni trimestrali e dei versamenti effettuati.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di recepimento di disposizioni comunitarie, la revisione della regolamentazione è legata alle modificazioni che sulle medesime saranno prodotte in sede comunitaria.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sarà tenuta in primaria considerazione la valutazione del gettito IVA riveniente dai settori considerati dal provvedimento.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Nel recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, non è stato superato il livello minimo di regolazione comunitaria.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui all'articolo 1 interviene all'articolo 7- sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. n. 633/1972 in materia di definizione del principio di territorialità dell'Iva di alcune prestazioni di servizi.

In particolare, la lettera f) prevede che le prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici, nei casi in cui il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, si considerano effettuate nelle territorio dello Stato. Pertanto, mentre precedentemente le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici da soggetti comunitari ed extraCe a soggetti non passivi residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con la disposizione in esame tali operazioni diventano imponibili ai fini Iva in Italia.

Analogamente la nuova lettera g) prevede che le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, nei casi in cui il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, si considerano effettuate nelle territorio dello Stato, sempre che questi servizi siano utilizzati nel territorio dello Stato stesso.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni in esame determinano un incremento di gettito, dal momento che diventano imponibili in Italia operazioni che in precedenza erano escluse per mancanza del requisito di territorialità. Tuttavia, tale effetto, prudenzialmente, non viene stimato in quanto non sono disponibili dati fiscali necessari per la quantificazione dei relativi effetti di gettito.


Relativamente alle altre disposizioni, si evidenzia che le stesse sono di carattere procedurale e pertanto non comportano effetti in termini di gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

30 DIC. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE SUL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive ricomprese nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Disposizioni in materia di territorialità dell'IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

“ f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.”;

b) all'articolo 7-septies, comma 1, le lettere h) ed i) sono abrogate.

ART. 2

(Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74-quinquies è sostituito dal seguente:

“ ART. 74-quinquies

(Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE)

1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.

3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;



d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.

4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analogha comunicazione se non intendono più fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

- a) comunicano di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
- b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
- c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione;
- b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti.

7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.

10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta



relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis.”;

b) dopo l'articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti:

” ART. 74-sexies

(Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE)

1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1 del presente articolo.

4. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.

ART. 74-septies

(Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro)

1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal Titolo XII, Capo 6, Sezione 2, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.

2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale



disciplinato dal Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.”.

ART. 3

(Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-septies è inserito il seguente:

" ART. 74-octies

(Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta)

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 74-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.”.

ART. 4

(Disposizioni su rimborsi e restituzioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 38-bis2, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'articolo 74-septies.”;



b) dopo l'articolo 38-bis2 è inserito il seguente:

ART. 38-bis3

(Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici)

1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 74-septies, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 38-bis, primo comma, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
 - a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
 - b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
 - c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.”;
- c) all'articolo 38-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente “1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.”.

ART. 5



(Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 54-bis sono inseriti i seguenti:

" ART. 54-ter

(Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia)

1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

ART. 54-quater

(Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
 - a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta;
 - b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo è comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei



crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.

5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.

6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

ART. 54-quinquies

(Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies)

1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 51, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55.

3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.”.

ART. 6

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.”;



- b) all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 risulta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un'imposta inferiore a quella dovuta.";
- c) all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: " È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività.";
- d) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

ART. 7

(Attribuzione di poteri al Direttore dell'Agenzia delle entrate)

1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto, nonché sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.

ART. 8

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



TAVOLA DI CONCORDANZA
del recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE
aventi decorrenza dal 01/01/2015

Disposizione comunitaria da recepire	Disposizione nazionale di recepimento
Articolo 5, n. 1), che sostituisce l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 2), che modifica l'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 3), che modifica l'articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 4), che abroga l'articolo 59-ter della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 5), che modifica l'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 8), che sostituisce l'articolo 358 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 10), che inserisce l'articolo 358-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 360 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 361 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 363 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 364 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 365 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 12), che modifica l'articolo 366 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 13), che sostituisce l'articolo 367 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e Articolo 3 e Articolo 4, comma 1, lettera b)



Articolo 5, n. 13), che sostituisce l'articolo 368 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 11, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e Articolo 4, comma 1, lettera c)
Articolo 5, n. 14), che modifica l'articolo 369 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 10, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 74-septies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-ter della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-quater della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-quinquies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-sexies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-septies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-ocies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'articolo 74-sexies, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-nonies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-decies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché Articolo 3 e Articolo 4, comma 1, lettera b)



<p>Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-undecies della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 74-septies, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 4, comma 1, lettera a)</p>
<p>Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 10, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'articolo 74-septies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</p>

